

Luogo della prestazione: Inarcassa, via Salaria 229, Roma

Oggetto: servizio di copisteria, stampa e impostazione grafica. **GAP 23/15.**

Società:

CONTRATTO

TRA

INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, nella persona di _____, domiciliato per la carica presso la Sede

E

la Società _____, con sede legale in Roma, Via _____ n. _____, in persona del legale rappresentante _____, di seguito nominata “Impresa”

per l’affidamento della fornitura del servizio di copisteria, stampa e impostazione grafica, così come meglio descritto nel Capitolato.

ART. 1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a) l’offerta economica dell’Impresa;
- b) il capitolato comprensivo del prezzario.

In caso di contrasto tra quanto previsto dai documenti sopra elencati e le condizioni di cui al presente contratto prevalgono queste ultime.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO

Inarcassa liquiderà esclusivamente le fatture relative a forniture richieste e ricevute. I quantitativi indicati nel capitolato, a titolo meramente esemplificativo, non vincolano in alcun modo Inarcassa che potrà aumentare e/o diminuire la fornitura a propria assoluta e insindacabile discrezionalità.

L’importo massimo del contratto è di €31.399,20.

Gli importi dei singoli ordini sono calcolati applicando il ribasso percentuale offerto al prezzario Inarcassa per le quantità richieste.

L’importo del pagamento avverrà a consumo tramite bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche dell’Associazione ed alla presentazione del D.U.R.C. in corso di validità. Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA di Inarcassa è il seguente: “G2V3PG”. Le fatture dovranno riportare tassativamente il numero di CIG, nonché il numero di ODA e del relativo rilascio che, qualora non comunicati dall’Associazione, sarà onere della Società richiedere. In assenza di tali indicazioni, le fatture non potranno essere poste in pagamento e saranno respinte al mittente.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è stabilita in due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione o comunque fino ad esaurimento dell'importo massimo di spesa così come previsto dall'art.2.

La Ditta, alla scadenza del contratto, è tenuta, nelle more dell'espletamento della nuova gara e, comunque, per un periodo non eccedente un semestre, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste da Inarcassa, sino all'affidamento al nuovo aggiudicatario.

ART. 4 - REQUISITI DI CONFORMITÀ

La fornitura del servizio deve essere conforme a quanto previsto nel Capitolato. L'impresa garantisce che la fornitura del servizio corrisponderà alle esigenze dell'Associazione e che saranno accuratamente applicate le regole dell'arte, impiegando tecniche e metodologie di controllo in linea con le conoscenze più aggiornate.

ART. 5 – PENALI

Qualora le lavorazioni non siano ritirate e/o consegnate nei termini di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale verrà applicata una penale pari al 10% per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo della singola fornitura effettuata in ritardo. La penale sarà comunicata con semplice comunicazione senza necessità di particolari formalità, restando escluso, in particolare, ogni avviso di costituzione in mora o atto o procedimento giudiziale. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazione.

Qualora i ritardi, nel corso della durata del presente contratto, superassero il numero complessivo di tre, o qualora anche un solo ritardo superasse il termine di 30 giorni, l'Associazione a suo insindacabile giudizio potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto senza necessità di diffida o provvedimento giudiziario, ritenendo il deposito cauzionale e salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, e procedere in danno alla Società inadempiente, per mezzo di altre Società, alle forniture non eseguite.

ART. 6 - CAUZIONE

A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto e del Capitolato speciale, dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l'Impresa è tenuta a costituire un deposito cauzionale, costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa, da stipularsi con primaria Compagnia di assicurazioni, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo totale netto del contratto, recante le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.,
- manifestazione di volontà ed intenzione di voler restare obbligato in solido con il debitore,
- rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
- operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Committente.
- impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, senza eccezione alcuna da parte del fideiussore, anche in caso di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati o in caso di fallimento del debitore o se questi sia sottoposto a procedure concorsuali o in liquidazione.

La cauzione definitiva rimarrà in essere, nel suo intero importo, fino a sessanta giorni dopo la scadenza naturale del contratto ed al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà restituita, previa verifica e attestazione della regolarità di esecuzione del servizio, su esplicita richiesta della Società, non prima che siano state estinte tutte le situazioni di debito e di credito ed ogni altra pendenza. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsivoglia altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al

reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento dell'obbligazione di cui sopra Inarcassa ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva potrà essere trattenuta da Inarcassa anche in ipotesi fuga di notizie riguardanti informazioni, documenti, dati tecnici, dati personali degli iscritti ecc. e del danno all'immagine eventualmente subito dall'Associazione a causa della condotta dell'Impresa.

ART. 7 – ASSICURAZIONI

Tutti gli oneri d'obbligo per assicurazioni infortuni, assicurazioni malattia, assicurazioni sociali, sono a carico dell'Impresa. Inarcassa si riserva il diritto di controllare se tali oneri sono assolti regolarmente, richiedendo documentazione dell'avvenuto pagamento. In ogni caso, l'Impresa è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando Inarcassa da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Inarcassa avrà facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato senza necessità di diffida o messa in mora mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC:

- in caso di esito negativo della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni;
- quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto relativo la cessione del contratto ed il subappalto;
- qualora l'impresa non osservi l'obbligo di riservatezza;
- in caso di liquidazione della Società, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- qualora l'impresa incorra, nel corso dell'erogazione del servizio, in inadempienze ritenute seriamente pregiudicanti la qualità del servizio stesso;
- qualora i ritardi, nel corso della durata del presente contratto, superassero il numero complessivo di tre, o qualora anche un solo ritardo superasse il termine di 30 giorni;
- in caso di violazione da parte dell'Impresa dei principi stabiliti dal Codice etico Inarcassa.

In caso di risoluzione del contratto, in esecuzione del presente articolo, Inarcassa avrà facoltà di incamerare la cauzione costituita a norma dell'art.6, nonché di procedere alla esecuzione in danno fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO

- AGENZIA

- C/C IBAN

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome:

C.F. _____

4. La Società dichiara:

- di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo:

Contratto Collettivo Edile Industria Contratto Collettivo Edile Artigiana

Contratto Collettivo Edile PMI Contratto Collettivo Edile Cooperazione

altro contratto non edile, specificare : _____ ;

che la posizione dell'impresa presso l'INAIL di _____ (città) è la seguente:

_____ (codice cliente), _____ (pat),

_____ (voce), _____ (descrizione)

che la posizione dell'impresa presso l'INPS di _____ (città) è la seguente:

_____ (numero di matricola);

_____ (ramo)

che il numero delle persone che lavorano nell'azienda è pari a _____

ART. 10 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 11 - PREVENZIONE INFORTUNI

E' fatto obbligo all'impresa di adottare, nell'esecuzione del contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 81/08 e nelle altre norme vigenti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'impresa, restandone sollevata Inarcassa, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, smaltimento dei rifiuti, inquinamento ambientale ed acustico.

ART. 13 - DOVERI DI INFORMAZIONE

L'Impresa è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio ad Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Società si impegnerà a rimborsare, dietro richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di Registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

ART. 16 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le notizie acquisite nell'esecuzione del contratto d'appalto e relative alle caratteristiche delle attività svolte per l'Associazione.

Al momento della cessazione del contratto l'Impresa consegnerà a Inarcassa tutto il materiale e la documentazione contenente informazioni riservate dell'Associazione stessa.

L'Esecutore si impegna, inoltre, a far rispettare gli obblighi di riservatezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, è fatto assoluto divieto all'Esecutore di pubblicizzare nelle proprie campagne promozionali il contratto ed il rapporto con Inarcassa, potendo eventualmente inserire quest'ultima nella propria documentazione di presentazione aziendale e fermo restando l'obbligo da parte dell'Impresa di richiedere e ottenere da Inarcassa autorizzazione scritta in tal senso.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, Inarcassa, in qualità di Titolare, nomina l'Impresa Responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Impresa, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Inarcassa una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART.17 – CODICE ETICO

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice etico di Inarcassa e di accettarne integralmente i principi comportamentali ed i contenuti e di impegnarsi a rispettarli.

In caso di informazioni relative a violazioni o sospette violazioni del Codice etico possono essere effettuate segnalazioni per iscritto all'indirizzo e-mail dedicato codiceetico@inarcassa.it o anche di persona e verbalmente al Comitato etico. Sarà assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, i segnalanti saranno tutelati da qualsiasi tipo di ritorsione, ossia da qualsiasi misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

In caso di violazione da parte dell'Impresa dei principi stabiliti dal Codice etico, Inarcassa potrà procedere con la risoluzione del contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' vietato all'Impresa cedere ad altri senza il consenso scritto di Inarcassa l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché dei crediti da esso nascenti. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per Inarcassa il diritto a risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata. Le richieste per ottenere l'autorizzazione devono essere fatte in forma scritta ed ampiamente motivate. Nei casi di subappalto autorizzati rimane invariata la responsabilità della Impresa che continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 19 - RECESSO

Dal presente contratto la Committente potrà recedere, in qualunque momento ed anche senza giustificato motivo o giusta causa, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni inviato all'Impresa a mezzo raccomandata A.R. o PEC, senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a tale titolo (es. multe penitenziali ecc.).

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Roma, lì

INARCASSA

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma Cod. Civ. la Ditta dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 5 (PENALI); 6 (CAUZIONE); 7 (ASSICURAZIONI); 8 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); 16 (RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI); 17 (CODICE ETICO); 18 (DIVIETO DI CESSIONE); 19 (RECESSO); 20 (FORO COMPETENTE).

INARCASSA

L'IMPRESA